

N. 117 R.G.E.



TRIBUNALE DI VICENZA
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.,

osservato che parte esecutata ha eccepito la mancanza, in capo a
.. Società a responsabilità limitata con socio unico, della legittimazione ad intervenire,
per non aver dato prova della cessione, a suo favore, del credito originariamente vantato
da nei confronti di ;
esaminata la documentazione in atti;
osservato che . ha allegato alla comparsa di costituzione ex art.
111 cpc del 9.6.2021 unicamente l'estratto della Gazzetta (parte seconda n. 140 del
28.11.2020) contenente l'avviso di integrazione e rettifica dell' "avviso di cessione di crediti
pubblicato a nome di (la "Società"), sulla Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 138 del 24 novembre 2020 ("Avviso di Cessione"), relativamente all'acquisto
dei crediti ivi indicati ceduti pro-soluto dalle Banche Cedenti (come ivi definite) in forza di
novanta contratti di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, conclusi in data 18 novembre 2020", e non, per l'appunto, l'avviso di
cessione predetto;
evidenziato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi
dell'art. 58 T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole
categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (cfr
Cass. sentenza n. 31188/2017, ma anche ordinanza n. Cass. n. 17110/2019, Cass., 13
giugno 2019, n. 15884, ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617);

Osservato che l'avviso prodotto da .., unitamente alla comparsa di intervento ex art. 111 cpc, non reca l'indicazione, nemmeno per categorie, dei rapporti oggetto di cessione, né tanto meno li identifica per tipologia e limite temporale;

Ritenuto pertanto che . non abbia prodotto quanto necessario e sufficiente a fornire la prova dell'essere il credito di cui si controverte compreso tra quelli oggetto della cessione, effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130;

Tutto ciò premesso,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.7.2021,

dichiara inammissibile la costituzione ex art. 111 cpc dispiegata da in data 9.6.2021.

Fissa per la prosecuzione del procedimento, che continua tra le parti originarie, l'udienza del 21.10.2021 ad ore 14,30.

Si comunichi

Vicenza, 11.8.2021

Il GE

Sonia Pantano

AVV. ALESSIO ORSINI